

ATCC

AUTODROMO DI VALLELUNGA

19 – 21 settembre 2025

Data: Vallelunga , 20 settembre 2025

Documento n°: 2.21

Oggetto: Decisione n. 21 dei Commissari Sportivi

Ora: 16.40

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 96

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del Direttore di Prova, avendo considerato quanto sotto esposto, sentito il concorrente, determinano quanto segue:

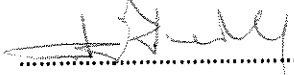
Concorrente:	Alfano Carmine
Vettura N°	96
Conduuttore/i:	Alfano Carmine
Data e ora	20/09/2025 h. 16.11
Sessione:	Gara 1
Fatto:	"la vettura n.96 urta la vettura n.8 e la vettura n.23 e ne determina il ritiro di entrambe le vetture."
Violazione:	Art. 89 Obblighi particolari dei conduuttori – RSN Art. 4.3 Comportamento dei conduuttori - RDS Velocità in Circuito
Applicazione Articoli:	RSN 2025 Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) Art 89 (obblighi particolari dei conduuttori) Art. 228 Sanzione di competenza dei Commissari Sportivi Art 216 bis lett. A RSN;
Decisione:	penalità 8 (otto) posizioni alla prossima successiva partecipazione.
Motivazione:	"la vettura n.96 urta la vettura n.8 e la vettura n.23 e ne determina il ritiro di entrambe le vetture."

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

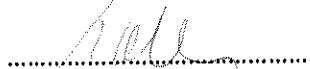
Presidente

Edoardo Maria Rinaldi



Commissario

Livio Carbone



Commissario

Massimo Mugnai



Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. _____ dei Commissari Sportivi:

Data: 20/9/25

Ora: 14.55

Firma:



Esposto alle ore 18.00